

parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali;

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate da fenomeni di esondazione.

9/4781/**13**. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree montane.

9/4781/**14**. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indica-

zione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di attività vulcaniche.

9/4781/**15**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di fenomeni sismici.

9/4781/**16**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di particolari condizioni geografiche e morfologiche del territorio.

9/4781/17. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in par-

ticolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di grandi impianti petrolchimici.

9/4781/18. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di grandi impianti industriali.

9/4781/19. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

la particolare attività lavorativa del personale operativo dei Vigili del fuoco, caratterizzata da numerosissimi incidenti sul lavoro e caduti in servizio a causa del rischio intrinseco dell'attività istituzionale oltre che dall'usura del lavoro stesso;

nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria, in riferimento agli articoli 57 e ss. del c.p.p. alle dirette dipendenze della

Procura della Repubblica per accertare e impedire, nello specifico settore, i reati e scoprirne i colpevoli (articolo 16 legge 13 maggio 1961, n. 469 e Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

ai fini della legge istitutiva, e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco sono Agenti di Pubblica Sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali (articolo 8 legge 27 dicembre 1941, n. 1570 – articolo 109 legge 13 maggio 1961, n. 469 – Consiglio di Stato – IV sezione ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

sin dal 1961 la legge prevede che in caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è militarizzato e che, in caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'Interno (articolo 18 legge 13 maggio 1961, n. 469);

il personale permanente dei Vigili del Fuoco dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio come accade anche per le Forze di Polizia (articolo 14 legge 13 maggio 1961, n. 469) e che lo stesso risulta escluso dalla possibilità del part-time per i compiti connessi alla Sicurezza Pubblica come anche le Forze di Polizia (articolo 39-3 legge 27 dicembre 1997, n. 449);

ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possono essere affidati dai Prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto (articolo 11 legge 13 maggio 1961, n. 469) e che questo pone il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a piena disposizione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza (Prefetto) per ogni esigenza di salvaguardia della inco-

luminità della popolazione e dello Stato, anche oltre i propri compiti istituzionali;

i Vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della Pubblica Sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Consiglio di Stato – IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stato sin dall'istituzione investito dei compiti propri delle Forze di Polizia, cui era stata demandata la tutela della Pubblica Sicurezza così come definita dall'articolo 1 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 TULPS (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i Vigili del Fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto e del Ministro dell'Interno e alle particolari responsabilità proprie degli agenti della Forza Pubblica (Consiglio di Stato – IV sezione Ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della c.d. « attività di pubblica sicurezza », di cui i Vigili del Fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae* (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sotto la direzione o vigilanza del Prefetto e del Ministero dell'Interno, esercitano compiti di Polizia Amministrativa (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i particolari compiti di Difesa Civile e Sicurezza Civile affidati al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

le Commissioni Parlamentari, in occasione dei pareri previsti per l'emanazione del decreto legislativo n. 165 del 1997 riguardante l'armonizzazione dei cri-

teri generali della legge n. 335 del 1995, riconobbero la similitudine dei Vigili del fuoco con altre categorie speciali, quali quelle dei militari e delle Forze dell'Ordine;

l'Ordine del Giorno del Senato n. 9.3312.100 del 21 aprile 1999 ha impegnato il Governo a promuovere le necessarie iniziative volte a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso trattamento previdenziale previsto per il personale delle Forze dell'ordine attraverso l'inserimento dello stesso Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16 comma 2 della legge n. 121 del 1981 nonché a riformare il Corpo Nazionale Vigili del fuoco estendendo in particolare allo stesso il beneficio della rivalutazione del servizio operativo nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio prestato e che ad oggi nessun Governo ha dato seguito a tale impegno;

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) che hanno previsto apposite risorse economiche per « perseguire il progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di Polizia » e che pertanto occorre continuare con lo stesso principio anche per tutto il restante personale;

tra gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i corrispondenti operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile esiste una notevole sperequazione retributiva e pensionistica a danno dei primi, che si ritiene immotivata;

oltre 20.000 Vigili del Fuoco operativi, a fronte dei circa 27.000 in servizio hanno fatto pervenire al Governo, tramite sottoscrizione, la intenzione di entrare a far parte del Comparto Sicurezza e che gli stessi si aspettano perlomeno un provvedimento di equiparazione retributiva alle Forze di Polizia ad ordinamento civile quali ad esempio il Corpo Forestale dello Stato;

si ritiene che tutti gli appartenenti ai Corpi dello Stato a difesa della Sicurezza Pubblica e dei valori fondamentali della Repubblica, debbano avere pari dignità e pari trattamento economico e pensionistico,

impegna il Governo

a valutare con apposito provvedimento il riconoscimento al personale in servizio permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di un trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, nonché di un trattamento previdenziale, equivalente a quello previsto per il corrispondente personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. 9/4781/20. Camo.

La Camera,

premesso che:

nell'area dei Colli Euganei della provincia di Padova vi sono moltissimi incendi (in particolare nel periodo estivo) che mettono fortemente in crisi le strutture dei vigili del fuoco di Padova e le loro possibilità di intervento nelle aree interessate;

sia da parte degli amministratori locali, che da parte dello stesso comando dei vigili del fuoco di Padova, viene avvertita la necessità di istituire una sede distaccata dei vigili del fuoco presso l'area dei Colli Euganei;

era stata istituita a partire da luglio 2003, presso il comune di Abano Terme, una sede distaccata provvisoria dei vigili del fuoco di Padova, che ha dovuto cessare la sua attività addirittura un mese prima (doveva rimanere operativa anche per tutto il mese di settembre) per mancanza dei fondi necessari;

anche recentemente in occasione della visita del prefetto di Padova, il comandante dei vigili del fuoco Dante Pellicano ha sottolineato che, per rispondere

alle nuove direttive del Ministero dell'interno, che prevedono che l'intervento debba avvenire entro venti/venticinque minuti dopo la chiamata, è necessario che venga aperta una nuova caserma ad Abano Terme o nei dintorni;

il Governo ha già accolto in data 12 febbraio 2004 l'ordine del giorno Ruzzante 9/4347/2 volto ad individuare, presso l'area dei Colli Euganei della provincia di Padova, un sito idoneo ad istituire un distaccamento dei vigili del fuoco di Padova, e ad adottare le opportune iniziative per finanziare la costruzione e la dotazione di mezzi di tale sede distaccata,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze dell'area dei Colli Euganei.

9/4781/21. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004) i commi 54 e 55 dell'articolo 3 consentono assunzioni di personale per motivate ed indilazionabili esigenze di servizio da parte delle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, università ed enti di ricerca;

a seguito dell'ordinanza n. 2823 del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, tenuto conto delle esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza del territorio delle regioni Marche ed Umbria, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco veniva autorizzato ad assumere a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti delle leggi 230/62 e 56/1987 per la durata di un anno ed in particolare per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999, fino a 5 unità di personale di supporto amministrativo-contabile;

successivamente con le ordinanze 3028/1999, 3101/2000, 3175/2002, 3260/2002, 3333/2004 si è proceduto alla proroga dello stato di emergenza determinandolo al 31 dicembre 2004;

è previsto l'aumento dell'organico del comando di Macerata con l'apertura dei distaccamenti misti di Tolentino e Visso,

impegna il Governo

a garantire la stabilizzazione delle unità per le esigenze straordinarie connesse all'emergenza nelle Marche e in Umbria (di cui alle ordinanze sopra richiamate) nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 3 comma 54 della legge n. 350 del 2003.

9/4781/22. Abbondanzieri, Calzolaio, Giacco, Duca, Gasperoni, Paola Mariani, Galeazzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24;

con particolare riferimento all'articolo 4 del decreto, che reca disposizioni in materia di aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati,

impegna il Governo:

a valutare con la massima attenzione, riferendone quindi al Parlamento, le ricadute dell'aumento dell'imposizione fiscale sui tabacchi, e in particolare sui prodotti più popolari e meno costosi, sul costo della vita che deve essere sopportato soprattutto dalle classi sociali più disagiate;

ad utilizzare in ogni caso le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento dell'imposizione fiscale sui tabacchi in favore dell'istituzione del fondo per l'assistenza alle persone non autosufficienti, della lotta contro il cancro e in generale delle ONLUS.

9/4781/23. Benvenuto, Battaglia, Zanotti.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIE DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI
IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)**

(A.C. 4738 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

***1. 26.** Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevo-

lazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

***1. 114.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

***1. 74.** Cento.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1,

2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

***1. 75.** Pistone, Benvenuto, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Tocci, Fluvi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

***1. 127.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati). — 1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente

alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3. »

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti, le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura del 19 per cento, delle aliquote che risultano inferiori a tale misura, relative alla disciplina tributaria dei redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 08. Cento, Pistone, Benvenuto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Gli enti e le casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge n. 80 del 2003 solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998.

1. 09. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati.

1. 012. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati che godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 2003.

1. 013. Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

(A.C. 4738 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4738 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Berruti, 1.2 Benvenuto, 1.3 Giordano, 1.4 Pistone, 1.5 Sergio Rossi, 1.6 Grandi, 1.7 Tocci, 1.8 Benvenuto, 1.9 Giordano, 1.10 e 1.11 Pistone, 1.12 Grandi, 1.21 Benvenuto, 1.22 Giordano, 1.23 Benvenuto, 1.24 Pistone, 1.25 Giordano, 1.26 Battaglia, 1.27 Cennamo, 1.28 Giordano, 1.31 Cennamo, 1.32 Giordano, 1.34 Benvenuto, 1.35 Pistone, 1.36 Tocci, 1.37 e 1.42 Benvenuto, 1.38 e 1.43 Giordano, 1.40 Pistone, 1.41 Buon-

tempo, 1.44 Cennamo, 1.45 Giordano, 1.46 Pistone, 1.48 e 1.49 Buontempo, 1.51 Cennamo, 1.52 Giordano, 1.53, 1.54 e 1.57 Pistone, 1.55 Cennamo, 1.56, 1.59 e 1.61 Giordano, 1.60 Benvenuto, 1.58, 1.62, 1.63 e 1.65 Cennamo, 1.64 Pistone, 1.66 Giordano, 1.67 Pistone, 1.69 Lettieri, 1.70 Pistone, 1.71 Benvenuto, 1.74 Cento, 1.75 Pistone, 1.79, 1.80, 1.82 e 1.85 Benvenuto, 1.102 e 1.103 Minniti, 1.104 Buontempo, 1.105, 1.106 e 1.107 Mereu, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136 e 1.137 Lettieri, 1.138, 1.139 e 1.140 Giordano, 1.144 e 1.145 Sergio Rossi, 1.147, 1.149 e 1.150 Ciro Alfano, 1.151 e 1.152 Berruti, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Pistone, 1.02 Tocci, 1.08 Cento, 1.010 Lettieri, 1.09, 1.012 e 1.013 Tocci, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4738 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da garantire che dalle relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i predetti soggetti ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4738 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;

al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate ».

(A.C. 4738 – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo di offerta ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale degli immobili pubblici è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

1. 1. Berruti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 2.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residen-

ziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 3.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

***1. 4.** Pistone.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

****1. 6.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.

***1. 108.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole da:, ai conduttori *fino alla fine del comma 1 con le seguenti:* per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1.

1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

1. 7. Tocci, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 8.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 9.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 10.** Pistone.

Al comma 1, dopo le parole: successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

***1. 109.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****1. 11.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Fluvi, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

****1. 110.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sostituire le parole: il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

1. 12. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, sostituire le parole da: è determinato fino alla fine del comma con le seguenti: è fissato nel valore del prezzo base dell'asta.

1. 146. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: valori di mercato del mese di ottobre 2001 con le seguenti: valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

1. 111. Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 21.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 22.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.

***1. 112.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 24.** Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.

****1. 113.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

***1. 26.** Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di

proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

***1. 114.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuto altresì lo stesso valore e lo stesso periodo indicato al comma 1 agli immobili del Ministero della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1. 147. Ciro Alfano.

Al comma 2, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 142. Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti: degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 27.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti: degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 28.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti: degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

***1. 115.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.

****1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.

****1. 30.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.

***1. 116.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 2, sostituire le parole: dei valori immobiliari *con le seguenti:* del mercato immobiliare.

1. 200. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 31.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.

***1. 117.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 143. Sergio Rossi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma: sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, dopo le parole già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

1. 36. Tocci, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

***1. 118.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

1. 35. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Tocci, Cennamo, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e agli immobili ad uso residenziale da dismettere se acquisiti in opzione dai conduttori.

1. 145. Sergio Rossi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocchi, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 40.** Pistone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 41.** Buontempo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 119.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

***1. 144.** Sergio Rossi.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001,

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocchi, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 43.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.

****1. 120.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.